



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 459 DI DATA 13 Giugno 2022

OGGETTO:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Moser Marino & Figli S.r.l. - stabilimento di Rovereto (TN), loc. Laghiol, viale Caproni (p.f. 731/5 C.C. Lizzana). Modifica dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

MPI - FC

Il Dirigente sostituto
f.to ing. Gabriele Rampanelli

Costituiscono parte integrante del presente atto:

1. Testo originale provvedimento
2. Allegato 1 - Emissioni in atmosfera
3. Allegato 2 - Scarichi idrici in pubblica fognatura nera
4. Allegato 3 - Rifiuti
5. Allegato 4 - Inquinamento acustico
6. Allegato 5 - Raccomandazioni
7. Allegato 6 - Planimetria generale reti di scarico
8. Allegato 7 - Planimetria generale punti di emissione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 339 di data 17 settembre 2018 con la quale è stata rilasciata, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Moser Marino & Figli S.r.l., con sede legale in Lavis (TN), via Galileo Galilei, 37/1 (in seguito Ditta) l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) relativa allo stabilimento sito in Rovereto (TN), loc. Laghiol, viale Caproni (p.f. 731/5 C.C. Lizzana), la quale ha compreso i seguenti titoli abilitativi:

- a) nuova iscrizione n. 369/TN/2018 al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- b) nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (in seguito T.U.L.P.) e dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;

vista la domanda di modifica sostanziale dell'AUT presentata dalla Ditta in data 31 marzo 2021 (ns. prot. n. 222407 di data 31 marzo 2021) e integrata in data 2 aprile 2021 (ns. prot. n. 0235371 di data 7 aprile 2021), in data 20 aprile 2021 (ns. prot. n. 270493 di data 20 aprile 2021), in data 18 giugno 2021 (ns. prot. n. 449765 di data 22 giugno 2021), in data 1 ottobre 2021 (ns. prot. n. 716411 di data 4 ottobre 2021) ed in data 29 ottobre 2021 (ns. prot. n. 0787205 di data 2 novembre 2021), tesa in particolare a conseguire la modifica della sopra menzionata AUT in relazione ai seguenti aspetti:

- a) autorizzazione al recupero rifiuti in procedura ordinaria per le operazioni trasbordo e compattazione di rifiuti non pericolosi contraddistinti dal codice CER 15.01.06 (imballaggi in materiali misti) per un quantitativo di circa 1.800 t/anno; a tal fine è previsto l'allestimento di una nuova area esterna al capannone, pavimentata e dotata di sistema per la raccolta delle acque di dilavamento per le operazioni di scarico dei rifiuti (operazione R13), di un nastro trasportatore ai presscontainer e l'utilizzo di mezzi meccanici per la movimentazione dei rifiuti;
- b) il passaggio alla procedura ordinaria di autorizzazione ai sensi dell'articoli 84 del T.U.L.P. e dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle attività fino ad ora gestite in procedura semplificata (iscrizione n. 369/TN al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006);
- c) la realizzazione nei pressi dell'area adibita alle operazioni di trasbordo dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 15.01.06, di un distributore automatico di gasolio da autotrazione, con annessa area rifornimento mezzi e per il lavaggio dei "Muletti"; questa area sarà pavimentata (in calcestruzzo) e presenterà una pendenza tale da far confluire tutti gli eventuali liquidi verso una canaletta perimetrale direttamente collegata ad una cisterna a tenuta di volume pari a 5 m³. Questa cisterna raccoglierà, oltre agli eventuali reflui generati dalle operazioni di rifornimento, anche quelli provenienti dall'area adibita alle operazioni di trasbordo e verrà svuotata a necessità;

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT *"comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3"*;

considerato che a norma dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifica sostanziale allo stabilimento si applica la disciplina prevista per il rilascio dell'AUT;

vista la comunicazione alla Ditta di avvio del procedimento dell'AUT di data 9 aprile 2021 (ns. prot. n. 243855), e la contestuale richiesta:

- al Comune di Rovereto (TN) e al gestore locale dei servizi di rete di comunicare, entro 40 giorni dalla data di presentazione della domanda, eventuali elementi mancanti nella documentazione presentata – di cui è necessaria l'acquisizione – nonché di inviare copia delle eventuali altre autorizzazioni ambientali vigenti di competenza comunale riferite all'insediamento in oggetto; contestualmente è stato comunicato ai medesimi soggetti che, *"per quanto riguarda le altre autorizzazioni ambientali di competenza riferite allo stabilimento in oggetto, riteniamo confermato quanto trasmesso con nota di Novareti S.p.A. in data 29 giugno 2018 (ns. prot. n. 423588) ("... presso*

la Novareti S.p.A. non risultano autorizzazioni allo scarico degli insediamenti industriali per il compendio in oggetto. Per quanto avanti evidenziato la Novareti S.p.A., in qualità di Ente gestore del Servizio di fognatura comunale, non esprime alcun parere in merito al rilascio dell'AUT"), fatte salve eventuali osservazioni che devono essere comunicate entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda";

- al Comune di Rovereto che *"è tenuto a valutare nel merito l'applicazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in relazione alle modifiche ritenute sostanziali ai fini delle emissioni acustiche prospettate con la domanda di AUT. A tal riguardo codesta spettabile ditta ha allegato alla domanda di AUT una "Relazione di valutazione previsionale di impatto acustico" ai fini di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico";*

dato atto che il procedimento è stato riavviato con comunicazione di data 24 giugno 2021 (ns. prot. n.0455929) in seguito alla nuova domanda e relativo progetto per la realizzazione di un nuovo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura nera presentata dalla Ditta in data 22 giugno 2021 (ns. prot. n. 449765);

vista la nota di data 21 luglio 2021, prot. n. 11049 (ns. prot. n. 525375 di data 21 luglio 2021) con la quale Novareti S.p.a. ha chiesto alla Ditta integrazioni in relazione al procedimento in parola;

vista la nota di data 2 settembre 2021 (ns. prot. n. 640825) con la quale è stata trasmessa alla Ditta la richiesta di integrazioni formulata da Novareti S.p.a. in data 21 luglio 2021;

vista la nota di data 1 ottobre 2021 (ns. prot. n. 716411 di data 4 ottobre 2021) con la quale la Ditta ha trasmesso:

- la relazione tecnica denominata *"Nuova domanda di autorizzazione al recupero di rifiuti (procedura ordinaria)";*
- le integrazioni richieste da Novareti S.p.a. in data 21 luglio 2021;

vista la nota di data 17 novembre 2021 (ns. prot. n. 831638) ed integrata in data 24 novembre 2021 (ns. prot. n. 851655), con la quale il Servizio Gestione degli impianti dell'Agenzia per la depurazione comunica che *"si rileva che lo scarico NON supera le soglie quantitative indicate all'art. 15 delle Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque (deliberazione della Giunta Provinciale n° 5460 del 12 giugno 1987), per le quali ricorre l'obbligo del parere preventivo dello scrivente Servizio, ai sensi, dall'art. 24 del T.U.L.P. in materia di tutele dell'ambiente dagli inquinamenti";*

dato atto che nella nota di data 24 novembre 2021 (ns. prot. n. 851655) il Servizio Gestione degli impianti dell'Agenzia per la depurazione ha precisato che nell'autorizzazione dovrà essere inserito che la Ditta *"dovrà adottare gli accorgimenti tecnici necessari a garantire che la portata oraria immessa in fognatura sia inferiore ad 1,0 m³/h";*

vista la nota di data 30 novembre 2021 (ns. prot. n. 865335), con la quale è stata trasmessa ai soggetti interessati la sopra citata nota del Servizio Gestione degli impianti dell'Agenzia per la depurazione;

visto l'atto di assenso al rilascio dell'AUT (subordinatamente a specifiche prescrizioni) di data 22 dicembre 2021, prot. n. c_h612/0089051 (ns. prot. n. 927140 di data 22 dicembre 2021), da parte della Dirigente del Servizio Sostenibilità e qualità del vivere urbano del Comune di Rovereto (TN), allo scarico in pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue industriali costituite da:

- *"le acque reflue di dilavamento di prima pioggia dell'area adibita alle "operazioni di trasbordo" di imballaggi misti e dell'area adibita alle operazioni di erogazione carburante, previo trattamento in impianto di disoleazione;*
- *le acque reflue di dilavamento di seconda pioggia dell'area adibita alle "operazioni di trasbordo" di imballaggi misti e dell'area adibita alle operazioni di erogazione carburante, senza alcun trattamento;*
- *le acque reflue di processo originate dalle operazioni di risciacquo con sola acqua dei carrelli elevatori (senza l'ausilio di detergenti o altro), previo trattamento in impianto di disoleazione";*

visto che nel succitato atto di assenso, nelle deroghe relative a tabella D del T.U.L.P., sono stati inseriti i parametri 35, 36 e 37 (azoto ammoniacale, nitroso e nitrico);

considerato che i parametri 35, 36 e 37 di tabella D del T.U.L.P. (azoto ammoniacale, nitroso e nitrico) ed i relativi limiti di riferimento sono già presenti in tabella G del T.U.L.P. (parametri 14, 15 e 16) e che dunque non risulta necessario fare riferimento a tali parametri nelle deroghe relative alla tabella D del T.U.L.P.;

vista la nota di data 22 febbraio 2022, prot. n. c_h612/0012524 (ns. prot. n. 135372 di data 23 febbraio 2022), con la quale la Dirigente del Servizio Sostenibilità e qualità del vivere urbano del Comune di Rovereto (TN) ha espresso il proprio assenso in merito alle emissioni sonore prospettate nella valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda di AUT, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

rilevato che non vi sono altre amministrazioni e strutture provinciali coinvolte nel procedimento;

ritenuto pertanto di non indire la conferenza di servizi prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

considerato che il presente provvedimento di AUT comprende i seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione ordinaria in materia di rifiuti, ai sensi degli articoli 84 e 86 del T.U.L.P. e dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006;
- c) autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo nero di acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;
- d) valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda di AUT, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in merito alla quale la Dirigente del Servizio Sostenibilità e qualità del vivere urbano del Comune di Rovereto (TN), con nota di data 22 febbraio 2022, prot. n. c_h612/0012524 (ns. prot. n. 135372 di data 23 febbraio 2022), prende atto dell'esito della suddetta valutazione ed esprime il proprio assenso alle emissioni sonore;

rilevato dalla documentazione presentata che lo scarico in parola **non** supera le soglie quantitative indicate all'art. 15 delle Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque (approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987, così come modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 11971 del 30 ottobre 1998), per le quali ricorre l'obbligo di acquisire il parere preventivo del Servizio Gestione degli impianti dell'Agenzia per la depurazione;

visto il comma 8 dell'art. 15 delle sopra citate Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque il quale dispone per gli scarichi che non superano le soglie quantitative sopra indicate *“si applicano di norma i valori massimi per i singoli parametri previsti dalla tabella G, allegata al Testo Unico, fatta salva la facoltà del Comune di determinare, ove riconosciuto opportuno, valori più restrittivi, in sede di rilascio dell'autorizzazione...”*;

dato atto che resta in capo al Comune di Rovereto proprietario della rete di pubblica fognatura nella quale sono recapitate le acque reflue industriali della Ditta, la competenza in ordine all'istruttoria per il rilascio del provvedimento di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo nero ed alla verifica della regolarità della relativa posizione autorizzatoria, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;

vista la documentazione tecnica allegata alla domanda di AUT, dalla quale emerge che il progetto prevede una nuova area di messa in riserva (R13) per permettere le operazioni di trasferimento dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 15.01.06 (Imballaggi in materiali misti) in Press Container, al fine di ottimizzarne il trasporto verso l'impianto di destino; l'area sulla quale saranno condotte tali attività sarà così attrezzata:

- piazzola cementata, con leggera pendenza in direzione NE-SO, delimitata da una cordona stradale sul lato Ovest e sul lato Nord;
- muratura di confinamento verso il lato NE, realizzata in blocchi di cls (tipo LEGOBLOCK);
- sistema di raccolta e stoccaggio delle eventuali acque di dilavamento della piazzola, composto da canaletta, posta sul lato sud-ovest, tubo di collegamento e vasca a tenuta di 5 m³;
- nastro trasportatore, caricato mediante pala gommata o ragno, per il convogliamento dei rifiuti nel press container;
- press container per la raccolta del rifiuto che verrà avviato, a riempimento avvenuto, all'impianto di destino;

Il quantitativo di rifiuti contraddistinti dal codice CER 15.01.06 oggetto dell'operazione proposta è di 1.800 t/anno, che si andranno ad aggiungere alle 28.300 t/anno di rifiuti trattate attualmente dall'impianto.

Le attività di trasferimento dei rifiuti prevedono:

- scarico dei mezzi della raccolta sulla superficie pavimentata della piazzola;
- caricamento del nastro trasportatore mediante pala gommata o ragno;
- trasferimento nel press container;
- trasporto dei press container con autotreno al centro di riciclaggio entro 48 ore;

vista la relazione tecnica denominata “*Nuova domanda di autorizzazione al recupero di rifiuti (procedura ordinaria)*” allegata alle integrazioni di data 1 ottobre 2021 (ns. prot. n. 716411 di data 4 ottobre 2021);

vista la planimetria denominata “*Planimetria generale reti di scarico*” (in seguito planimetria) nella quale è presente anche la dislocazione delle aree dedicate alla gestione dei rifiuti, allegata alle integrazioni di data 1 ottobre 2021 (ns. prot. n. 716411 di data 4 ottobre 2021), ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

vista la planimetria denominata “*Planimetria generale punti di emissione*” presentata in data 30 agosto 2018 (ns. prot. n. 495274 di data 30 agosto 2018), relativa alle emissioni in atmosfera di polveri prodotte dalle attività di recupero di rifiuti non pericolosi, con particolare riferimento alle operazioni di triturazione, compattazione e pressatura (unità produttiva M1), che sono convogliate al punto di emissione identificato con la sigla E1, previo abbattimento mediante un ciclone ed un filtro a maniche;

vista la valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda di AUT di data 31 marzo 2021 (ns. prot. n. 222407 di data 31 marzo 2021);

vista tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

ritenuto congruo confermare, relativamente alle emissioni in atmosfera degli impianti già autorizzati, le prescrizioni ed i limiti di emissione in atmosfera stabiliti nella sopra citata determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 339 di data 17 settembre 2018, secondo le considerazioni ivi riportate;

visto il parere favorevole del Sindaco del Comune di Rovereto (TN) trasmesso in data 9 agosto 2018, prot. n. 53079 (ns. prot. n. 463514 di data 9 agosto 2018) in merito alla domanda di AUT presentata dalla Ditta in data 18 giugno 2018 (ns. prot. n. 354595), con particolare riferimento alla richiesta dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera;

visto l'art. 269, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, così come da ultimo modificato con D.Lgs. 183/2017, che dispone quanto segue: “*l'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271: [...] c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni, anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su cui l'autorità competente valuti necessario intervenire*”;

valutato di non imporre prescrizioni specifiche per le potenziali emissioni in atmosfera in forma diffusa, in quanto relative alle operazioni di trattamento effettuate all'interno del capannone e di stoccaggio eseguite in container chiusi all'esterno al capannone, richiamando in ogni caso il rispetto delle prescrizioni generali dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, ove applicabili;

considerato che le emissioni oggetto della presente determinazione, in ragione dei materiali utilizzati, delle lavorazioni svolte e dei sistemi di abbattimento installati, sono ritenute suscettibili di rispetto dei limiti stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P.;

dato atto che nella relazione tecnica denominata “Nuova domanda di autorizzazione al recupero di rifiuti (procedura ordinaria)” allegata alle integrazioni di data 1 ottobre 2021 (ns. prot. n. 716411 di data 4 ottobre 2021) è riportato che .gli impianti che danno origine ad emissioni in atmosfera “non sono stati ancora installati né messi in funzione”;

visto il permesso di costruire, recante ad oggetto “Nuovo edificio produttivo con palazzina uffici sulle pp. ff. 731/5 e 980/6 C.C. Lizzana Viale Caproni”, rilasciato dal Comune di Rovereto 12 gennaio 2018, prot. n. 2255 (ns. prot. n. 501963 di data 4 settembre 2018);

considerato che la p.f. sulla quale insiste il nuovo centro di recupero in oggetto ricade in un’area che il Piano Regolatore Generale del Comune di Rovereto destina ad “Aree produttive di interesse provinciale”;

considerato che, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, i quantitativi di rifiuti gestiti sono pari a 30.100 t/anno (28.300 t/anno già autorizzate più 1.900 t/anno richieste con la domanda di modifica oggetto del presente provvedimento);

ritenuto che, per le attività svolte dalla Ditta ed i quantitativi trattati, sulla base:

- del capitolo 3.5, lettera f, del primo aggiornamento del Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 4526 di data 9 maggio 1997, il quale stabilisce che “le attività di trattamento di rifiuti non pericolosi ai fini del recupero e/o riutilizzo degli stessi, diversi dall’incenerimento, con potenzialità inferiore a 35.000 t/anno” possono essere esercitate in siti non previsti dal Piano stesso “in quanto per loro natura siano compatibili con le destinazioni urbanistiche delle zone interessate (...)”;
- dell’articolo 67-bis del T.U.L.P., e in particolare dai commi 5 e 6: “gli impianti e le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali, anche pericolosi, sono realizzati e installati in conformità alle destinazioni urbanistiche stabilite dagli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale, o dagli altri piani settoriali equivalenti, che regolano la localizzazione di impianti o attività di produzione e di trasformazione di beni e di servizi o di lavorazioni accessorie all’attività agricola (...) gli impianti e le attività di gestione dei rifiuti ivi previsti si considerano a tutti gli effetti impianti o attività di produzione e di trasformazione di beni e servizi e, ove ne ricorrano le condizioni, lavorazioni accessorie all’attività agricola. Conseguentemente tali impianti e attività si considerano conformi alle previsioni urbanistiche, anche se lo strumento urbanistico non prevede espressamente o esclude la gestione dei rifiuti”;

non sia necessaria la localizzazione dell’impianto in parola all’interno del Piano stesso, poiché le attività esercitate sono compatibili con la destinazione urbanistica della zona interessata all’installazione dell’impianto;

considerato che con l’istanza di AUT presentata in data 31 marzo 2021 (ns. prot. n. 222407 di data 31 marzo 2021) la Ditta ha chiesto di poter sottoporre alle esclusive attività di recupero R13 i rifiuti contraddistinti dal codice CER 15.01.06 per 1.900 t/anno, in aggiunta alle 28.300 t/anno già autorizzato con la determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 339 di data 17 settembre 2018;

visto l’articolo 67-bis, comma 8-bis del T.U.L.P. il quale dispone che la disciplina della localizzazione non si applica alle attività di recupero R13, come quella richiesta con l’istanza di AUT oggetto del presente provvedimento;

ritenuto che, per le attività svolte dalla Ditta e i quantitativi trattati, sulla base di quanto previsto dall’articolo 67-bis del T.U.L.P. e dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti, non sia necessaria la localizzazione dell’impianto in parola all’interno del Piano stesso;

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante *“Disciplina provinciale della valutazione dell’impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9”*, ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

vista la determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 189 di data 7 aprile 2016, con cui è stata stabilita l’esclusione del progetto *“Realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi riutilizzabili”* sito nel Comune di Rovereto (TN), comprensivo della fase di gestione del terreno scavato con un impianto mobile nella fase di apprestamento del sito, dal procedimento di valutazione dell’impatto ambientale;

sentito per le vie brevi, nell’ambito dell’iter istruttorio che ha portato al rilascio della determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 339 di data 17 settembre 2018, l’Ufficio Valutazioni ambientali del medesimo Servizio, il quale, in merito ai contenuti della domanda di AUT presentata in data 18 giugno 2018, si è espresso come di seguito riportato:

“In sede di richiesta di autorizzazione la ditta chiede adesso di aumentare di 5.000 t/a il quantitativo di carta da sottoporre alle operazioni di recupero R3 e R13, incrementando conseguentemente i quantitativi complessivi di rifiuti da trattare da 23.300 a 28.300 t/a.

L’intervento in esame non modifica le tipologie di rifiuto previste nella procedura di screening, né le operazioni di trattamento. L’organizzazione degli spazi interni al capannone subisce una leggera modifica che comunque non richiede particolari accorgimenti tecnici, né presidi. Restano invariati gli stoccaggi esterni dei rifiuti che comunque sono stati previsti, nel progetto di screening, in container chiusi e stagni.

In merito all’incremento dei rifiuti si fa presente che il nuovo stabilimento si trova in un’area industriale con la viabilità di accesso recentemente potenziata tramite la realizzazione della bretella di collegamento diretto allo svincolo di Rovereto sud dell’autostrada A22. Pertanto si ritiene che la viabilità esistente risulta idonea a sopportare l’incremento di traffico conseguente alla modifica richiesta. Non si ravvisano ulteriori criticità in merito.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che l’intervento proposto, in quanto modifica di un impianto esistente che non comporta notevoli ripercussioni negative sull’ambiente, non deve essere assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

Si comunica inoltre che, con nota ns. prot. n. 318511 dd 31 maggio 2018 sono stati presentati i sondaggi con relative analisi chimiche e relazione di accompagnamento come prescritti nella determinazione del 2016 conclusiva della procedura di screening, sopra citata. In particolare sono stati effettuati n. 4 sondaggi aggiuntivi che confermano che:

- il sito in esame non è contaminato ai sensi del D. Lgs. 152/06;*
- i terreni costituenti il riporto hanno origine naturale;*
- gli stessi terreni necessitano di una lavorazione dettata da motivi geotecnici;*
- con gli interventi di edificazione previsti si costituiranno volumi di terreno da scavo che non verranno riutilizzati nello stesso sito e andranno allontanati;*
- la presenza del Cromo, rilevato nei test di cessione, è limitata alla frazione fine dei terreni di riporto che saranno destinati ad impianti dedicati.*

La prescrizione risulta pertanto ottemperata e non si rilevano ostative in merito alla realizzazione dell’impianto”;

vista la nota di data 16 febbraio 2021 (ns. prot. n. 111487) della Dirigente del Settore Qualità ambientale di questa Agenzia, la quale, in merito alle modifiche richieste dalla Ditta prospettata nella domanda di AUT si è espressa come di seguito riportato:

“Il progetto prevede la modifica di parte dell’area di messa in riserva (R13) per permettere le nuove operazioni di trasferimento dei rifiuti con codice CER 150106 (Imballaggi in materiali misti), in Press Container, al fine di ottimizzarne il trasporto verso l’impianto di destinazione Ricicla Trentino S.r.l di Lavis (TN). L’area sulla quale saranno condotte tali attività è così attrezzata:

- piazzola cementata, con leggera pendenza in direzione NE-SO, delimitata da una cordonastradale sul lato Ovest e sul lato Nord;*
- muratura di confinamento verso il lato NE, realizzata in blocchi di cls (tipo LEGOBLOCK);*

- sistema di raccolta e stoccaggio delle eventuali acque di dilavamento della piazzola, composto da canaletta, posta sul lato sud-ovest, tubo di collegamento e vasca a tenuta di 5 mc;
- nastro trasportatore, caricato mediante pala gommata o ragno, per il convogliamento dei rifiuti nel press container;
- press container per la raccolta del rifiuto che verrà avviato, a riempimento avvenuto, all'impianto Ricicla Trentino s.r.l. di Lavis.

Il quantitativo di rifiuto CER 15 0 106 oggetto dell'operazione proposta è di circa 1.800 ton/anno, che si andranno ad aggiungere alle 28.300 ton/anno di rifiuti trattate attualmente dall'impianto.

Le attività di trasferimento dei rifiuti prevedono:

1. scarico dei mezzi della raccolta sulla superficie pavimentata della piazzola;
2. caricamento del nastro trasportatore mediante pala gommata o ragno;
3. trasferimento nel press container
4. trasporto dei press container con autotreno al centro di riciclaggio entro 48 ore

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 della l.p. 17 settembre 2013, n. 19, sono sottoposti a procedimento di verifica di assoggettabilità (c.d. screening) ogni modifica o estensione dei progetti di cui agli allegati III e IV della parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, salvo che la modifica o l'estensione sia autonomamente inclusa nell'allegato III.

Il progetto preliminare per la realizzazione dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi in oggetto è stato sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità, concluso con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 189 del 7 aprile 2016, che ha disposto l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA, nel rispetto di alcune prescrizioni. Per quanto di competenza dello scrivente si segnala la necessità di eseguire la verifica acustica entro tre mesi dalla data di messa a regime dell'impianto. Allo stato attuale non risulta allo scrivente l'avvenuta messa in esercizio dell'unità di triturazione, pressatura e compattazione della carta.

Relativamente ai potenziali impatti sull'ambiente della modifica impiantistica proposta, si osserva che l'incremento della quantità di rifiuti richiesta, da 28.300 ton/anno a 30.100 ton/anno, non è sostanziale, in quanto limitato nelle quantità e senza nuove tipologie di rifiuti da trattare.

Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche si osserva che i sistemi adottati risultano idonei alla raccolta ed allo stoccaggio dei reflui percolanti. Al fine di evitare frequenti interventi per lo svuotamento della vasca a tenuta, in sede di modifica dell'AUT potrà essere valutata l'adozione sistemi per l'intercettazione delle acqua meteoriche, da attivare quando non vi sono rifiuti depositati al suolo.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che l'intervento proposto, in quanto modifica di un impianto esistente che non comporta notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, non deve essere assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

Si ricorda che la verifica acustica prescritta dalla determinazione n. 189 del 7 aprile 2016, dovrà considerare anche le nuove attività previste dalla presente variante.”;

rilevato dalla planimetria che l'area di ingresso allo stabilimento presenta una pendenza tale da convogliare i liquidi in un sistema di sedimentazione e disoleazione denominato “Diso” prima di essere mandati a dispersione attraverso una trincea drenante;

rilevato dalla planimetria che le operazioni di recupero dei rifiuti saranno effettuate nelle seguenti aree:

- i rifiuti di vetro saranno stoccati (operazione di recupero R13) all'esterno del capannone in due container coperti mediante appositi sistemi di copertura anche mobili di capacità pari a 30 m³ (circa 18 t) ciascuno; tale area è individuata in planimetria come “Container vetro – tipologia 2.1”;
- i rifiuti costituiti da metalli ferrosi saranno stoccati (operazione di recupero R13) all'esterno del capannone in un container stagno coperto mediante appositi sistemi di copertura anche mobili di capacità pari a 40 m³ (circa 30 t); tale area è individuata in planimetria come “Container ferro – tipologia 3.1”;
- i rifiuti costituiti da metalli ferrosi saranno stoccati (operazione di recupero R13) in un'area di stoccaggio collocata all'interno del capannone (capacità circa 10 m³); tale area è individuata in planimetria come “CER 17.04.02”;

- i rifiuti plastici saranno stoccati (operazione di recupero R13) all'esterno del capannone in un container stagno coperto mediante appositi sistemi di copertura anche mobili di capacità pari a 40 m³ (circa 16 t) e in un'area di stoccaggio collocata all'interno del capannone (capacità 20 m³); tali aree sono individuate in planimetria come “*Container plastica – tipologia 6.1*” e “*Area stoccaggio rifiuti 6.1*”;
- i rifiuti di legno saranno stoccati (operazione di recupero R13) all'esterno del capannone in un container stagno coperto mediante appositi sistemi di copertura anche mobili di capacità pari a 40 m³ (circa 12 t); tale area è individuata in planimetria come “*Container legno – tipologia 9.1*”;
- i rifiuti costituiti da carta e cartone saranno stoccati (operazione di recupero R13) in due cumuli da 300 m³ e 200 m³ cadauno (circa 200 t) collocati all'interno del capannone; tale area è individuata in planimetria come “*Area stoccaggio tipologia 1.1 e CER 19.12.01 e 03.03.08*”;
- le materie prime prodotte dal recupero di detti rifiuti (operazione di recupero R3) saranno stoccati nell'area denominata in planimetria “*Area stoccaggio materiale lavorato (M.P.S.)*” posta all'interno del capannone;
- i rifiuti costituiti da imballaggi misti saranno stoccati (operazione di recupero R13) in un'area di circa 80 m² indicata in planimetria come “*Area trasbordo 15.01.06*” in adiacenza della quale è ubicato il “*Nastro trasportatore*” attraverso il quale detti rifiuti sono avviati al “*press container*”;

considerato che i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero sono stoccati in container i quali, fatte salve le operazioni di carico/scarico, devono sempre risultare coperti anche a mezzo di teli mobili;

rilevato che le acque reflue industriali costituite dalle acque di dilavamento delle aree denominate nella planimetria “*Area trasbordo 15.01.06*”, “*Nastro trasportatore*”, “*Area transito mezzi e spazi di manovra*”, “*Lavaggio muletti e area rifornimento mezzi*” ed “*erogatore carburanti*” verranno confluite in pubblica fognatura nera secondo quanto disposto nell'atto di assenso al rilascio dell'AUT (subordinatamente a specifiche prescrizioni) di data 22 dicembre 2021, prot. n. c_h612/0089051 (ns. prot. n. 927140 di data 22 dicembre 2021), da parte della Dirigente del Servizio Sostenibilità e qualità del vivere urbano del Comune di Rovereto (TN);

considerato che, come riportato relazione tecnica denominata “*Nuova domanda di autorizzazione al recupero di rifiuti (procedura ordinaria)*” allegata alle integrazioni di data 1 ottobre 2021, il lavaggio dei “*Muletti*” verrà effettuato nell'area individuata in planimetria “*Lavaggio muletti e area rifornimento mezzi*” mediante l'utilizzo di sola acqua (senza l'utilizzo di tensioattivi) per eliminare le polveri di carta che ricoprono i mezzi in seguito all'utilizzo degli stessi nelle operazioni di recupero R3 (carta) all'interno dello stabilimento; tale operazione viene effettuata una volta a settimana per scongiurare il verificarsi di fenomeni di incendio e garantire lo svolgimento in sicurezza della gestione dei rifiuti;

visto il D.M. 22 settembre 2020, n.188 “*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

visto l'articolo 3 del D.M. 22 settembre 2020, n. 188 il quale stabilisce che “*Ai fini dell'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643, i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all'allegato 1*”;

vista la relazione tecnica denominata “*Nuova domanda di autorizzazione al recupero di rifiuti (procedura ordinaria)*” allegata alle integrazioni di data 1 ottobre 2021 (ns. prot. n. 716411 di data 4 ottobre 2021) nella quale è riportato che la Ditta, al fine di esercitare le operazioni di recupero volte alla produzione di materia prima costituita da carta e cartone, mette in atto le modalità operative previste dal suddetto D.M. 22 settembre 2020, n. 188 e conformemente ai requisiti tecnici di cui al suo Allegato 1;

ritenuto doveroso rammentare che al fine di poter effettuare le operazioni di recupero R3 volte alla produzione di materia prima costituita da carta e cartone recuperati la Ditta deve applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al D.M. 188/2020;

ritenuto di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla Ditta, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

- i rifiuti devono essere recuperati per tipologie e codici CER omogenei secondo quanto previsto nelle tabelle riportate in allegato 3 della presente determinazione;
- le operazioni di recupero di rifiuti devono essere svolte secondo quanto riportato nella relazione tecnica denominata “*Nuova domanda di autorizzazione al recupero di rifiuti (procedura ordinaria)*” allegata alle integrazioni di data 1 ottobre 2021 (ns. prot. n. 716411 di data 4 ottobre 2021);
- al fine di poter effettuare le operazioni di recupero R3 volte alla produzione di materia prima costituita da carta e cartone recuperati la Ditta deve applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al D.M. 188/2020;

atteso che il termine *selezione* individua l'operazione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato (recupero, nel caso delle attività oggetto della presente determinazione), togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

considerato che le attività di *selezione* che si effettuano sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze estranee sono ricomprese nell'operazione di recupero R13, in quanto tali operazioni non vanno a modificare la natura del rifiuto di partenza;

ritenuto doveroso prescrivere che gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di recupero autorizzate con il presente provvedimento, nonché quelli prodotti dalle attività di *selezione* sopra descritte, secondo quanto previsto dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, siano codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; tali rifiuti devono essere:

- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al “*deposito temporaneo prima della raccolta*” di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
- gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

vista la deliberazione n. 29 di data 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti istituita presso il Servizio Protezione Ambiente e recante “*disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti*” in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva con recupero di materia (operazioni di recupero R13 e R3), deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84 e per il mero stoccaggio conto terzi (operazione di recupero R13) deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84, per un ammontare complessivo pari a € 51.645,68;

vista la fideiussione bancaria n. 0003039 di data 1 aprile 2021, pervenuta in data 20 aprile 2021 (ns. prot. n. 270493 di data 20 aprile 2021), emessa dalla Cassa di Trento Credito Cooperativo italiano, con sede in Trento, via Belenzani, 12, prestata nei confronti della Provincia autonoma di Trento per l'ammontare di € 51.645,68 nell'interesse della Ditta, a copertura dell'esercizio delle attività di recupero di rifiuti, come previsto dall'art. 88 del T.U.L.P.;

ritenuto l'atto di fideiussione sopra indicato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alle stesse con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001, n. 2196 del 17 ottobre 2013, e n. 2202 del 16 dicembre 2021;

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

ritenuto pertanto di poter procedere alla modifica sostanziale dell'AUT richiesta, autorizzando le modifiche impiantistiche proposte dalla Ditta ed attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2, 3 e 4 alla presente determinazione;

stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 5 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante "*Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*";

viste le Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 5460 di data 12 giugno 1987, così come modificate con deliberazione della Giunta provinciale n. 11971 di data 30 ottobre 1998, ed in particolare il Titolo III;

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo dei rifiuti speciali e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, recante "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*";

vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", ed in particolare l'art. 8, commi 4 e 6;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, recante "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*";

visto il decreto 16 marzo 1998, recante “*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico*”;

visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, recante il “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese*” ed in particolare l’art. 4;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il “*Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;

visto l’art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato “*Autorizzazione unica territoriale*”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

visto in particolare l’art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale “*struttura competente*” per l’adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2290 del 30 dicembre 2020 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l’altro, l’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 1° febbraio 2021;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell’AUT;

d e t e r m i n a

- 1) di rilasciare, ai sensi dell’art. 6, comma 11, e dell’art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Moser Marino & Figli S.r.l., con sede legale in Lavis (TN), via Galileo Galilei, 37/1, di cui legale rappresentante è il signor Moser Luciano, l’Autorizzazione Unica Territoriale relativa allo stabilimento sito in Rovereto (TN), loc. Laghiol, viale Caproni (p.f. 731/5 C.C. Lizzana), che comprende i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:
 - a) autorizzazione ordinaria in materia di rifiuti, ai sensi degli articoli 84 e 86 del T.U.L.P. e dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
 - b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell’art. 269 del D.lgs. 152/2006;
 - c) autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo nero di acque reflue industriali, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;
 - d) valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda di AUT, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in merito alla quale la Dirigente del Servizio Sostenibilità e qualità del vivere urbano del Comune di Rovereto (TN), con nota di data 22 febbraio 2022, prot. n. c_h612/0012524 (ns. prot. n. 135372 di data 23 febbraio 2022), prende atto dell’esito della suddetta valutazione ed esprime il proprio assenso alle emissioni sonore;
- 2) di revocare, a decorrere dalla data del presente provvedimento, l’AUT rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 339 di data 17 settembre 2018;
- 3) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2, e 3 e 4 alla presente determinazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;

- 4) di raccomandare il rispetto delle disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 5 ("Raccomandazioni") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 5) di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha **una validità di 15 anni decorrenti dalla data della presente determinazione; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;**
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
- 7) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una domanda corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica e conseguentemente della necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 6 dello stesso art. 10;
- 8) di avvertire che in caso di subingresso nell'esercizio dell'attività che dà origine allo scarico, il titolare subentrante entro sessanta giorni deve comunicare l'avvenuto cambio di titolarità al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, il quale provvederà ad aggiornare l'AUT entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
- 9) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 10) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 11) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti da caditoie stradali, da tetti, piazzali e cortili e da ogni altra superficie esterna dello stabilimento in oggetto, non riconducibili alle attività di cui al comma 2 dell'articolo 18 bis del T.U.L.P., non compresi nell'AUT e adottati dal Comune territorialmente competente, anche ai sensi dell'articolo 14, comma 4, delle Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque;
- 12) la Ditta deve verificare la necessità di avviare anche i procedimenti di prevenzione incendio qualora ne ricorrano i presupposti;
- 13) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
- 14) di dare atto che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti è coperta dalla fideiussione bancaria n. 0003039 di data 1 aprile 2021, pervenuta in data 20 aprile 2021 (ns. prot. n. 270493 di data 20 aprile 2021), emessa dalla Cassa di Trento Credito Cooperativo italiano, con sede in Trento, via Belenzani, 12, prestata nei confronti della Provincia Autonoma di Trento fino alla concorrenza di € 51.645,68, nell'interesse della Ditta;

- 15) di dare atto che il procedimento si è concluso in 85 giorni (rispetto ai 90 giorni previsti), tenuto conto:
- a) delle sospensioni istruttorie;
 - b) dell'aumentata complessità amministrativa introdotta con l'entrata in vigore dell'Autorizzazione unica territoriale (d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.) estesa ad una ampia tipologia di pratiche;
- 16) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Moser Marino & Figli S.r.l., al comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti, a Novareti S.p.A., all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ed al Ministero della Transizione ecologica, nonché, per conoscenza, al Servizio Gestione degli impianti dell'Agenzia per la depurazione ed al Servizio Antincendi e protezione civile;
- 17) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 18) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro le autorizzazioni di competenza provinciale comprese nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ALLEGATO 1

Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

Tabella 1A: unità produttive

REPARTO	MACCHINA	EMISSIONI	INQUINANTI	ABBATTIMENTO
RECUPERO RIFIUTI	M1 Triturazione, compattazione e pressatura carta e cartone	E1 7.000 Nm ³ /h	Polveri totali	Ciclone Filtro a maniche

Prescrizioni

- a) L'impianto deve essere gestito secondo quanto riportato nella documentazione allegata alla domanda di AUT presentata in data 18 giugno 2018 (ns. prot. n. 354595) e secondo quanto riportato nella planimetria presentata in data 30 agosto 2018 (ns. prot. n. 495274) denominata "Planimetria generale punti di emissione";
- b) la Ditta deve effettuare, con **cadenza quadriennale, a decorrere dalla data di messa a regime dell'unità produttiva che dà luogo alla nuova emissione E1, periodici autonomi controlli sulle emissioni convogliate**, dandone **comunicazione preventiva** al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al comune territorialmente competente. Detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti previsti nella Tabella 1A, accertate mediante **un prelievo** costituito da almeno 3 campionamenti e rappresentativo di almeno un'ora di funzionamento nelle più gravose condizioni di esercizio. I certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, **devono essere conservati** presso lo stabilimento **per un periodo di 10 anni** dalla data di effettuazione degli stessi e devono essere messi a disposizione degli organi preposti al controllo;
- c) la Ditta, **almeno quindici giorni prima della messa in esercizio** dell'unità produttiva M1 che darà luogo alla nuova emissione E1, **deve comunicare** al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al comune territorialmente competente le **date di messa in esercizio, di messa a regime e di effettuazione dei primi autonomi controlli**. La **messa a regime** dovrà comunque avvenire **entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio**;
- d) **entro trenta giorni dalla** data fissata per la **messa a regime** delle unità produttive citate alla lettera precedente la Ditta **deve trasmettere** al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al comune territorialmente competente **i certificati di analisi**, firmati da un tecnico abilitato, relativi ai campionamenti sulle emissioni convogliate. Detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti secondo la Tabella 1A e devono essere **costituiti da almeno due prelievi** (ciascuno costituito da almeno tre campionamenti) **rappresentativi dei primi dieci giorni di funzionamento a regime**;
- e) tutte le emissioni convogliate presenti devono essere conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P., anche durante le fasi di avviamento e di arresto degli impianti.

- f) i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni sono quelli stabiliti dalla Tabella 1B; i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite sono quelli stabiliti dall'appendice alla tabella B allegata al T.U.L.P.; **sul certificato di analisi deve essere sempre indicato il metodo adottato;**
- g) in caso di guasto che comporti il superamento dei valori limite di emissione, la Ditta deve informare **entro le otto ore successive** il Settore Autorizzazioni e controlli, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune territorialmente competente; il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni;
- h) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in continua efficienza;
- i) l'impianto deve essere gestito secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di polverosità diffusa in atmosfera durante la lavorazione, la movimentazione e lo stoccaggio di materiali polverulenti;
- j) i piazzali e le aree soggette al transito di veicoli devono essere adeguatamente pavimentate e mantenute costantemente pulite mediante idonea macchina spazzatrice; ogni qual volta lo si renda necessario, la Ditta deve provvedere alla pulitura di tutte le pavimentazioni;
- k) deve essere eseguita una costante manutenzione della viabilità interna, dei piazzali e delle aree soggette al transito di mezzi di trasporto;
- l) durante il trasporto dei materiali/rifiuti devono essere impiegati dispositivi chiusi, con la copertura del carico dei camion in entrata ed in uscita dall'impianto;
- m) i mezzi che si muovono all'interno dello stabilimento e nel piazzale devono viaggiare a velocità ridotta (a passo d'uomo) al fine di limitare il sollevamento delle polveri.

Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

Tabella 1B: metodi analitici per il controllo delle emissioni

<i>Parametro</i>	<i>Metodo</i>	<i>Norma</i>	<i>Anno</i>
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	Manuale	ISO 11338-1+ ISO 11338-2	2003
	Manuale	UNI EN 1948-1:2006 (solo campionamento)	2006
Mercurio	Manuale	UNI EN 13211	2003
Metalli	Manuale	UNI EN 14385	2004
PCB diossina simili	Manuale	UNI EN 1948-4	2014
PCDD/PCDF	Manuale	UNI EN 1948-1 + UNI EN 1948-2 + UNI EN 1948-3	2006
Polveri	Manuale	UNI EN 13284-1	2017
Ammoniaca	Manuale	UNICHIM 632	1984
	Manuale	EPA CTM 027:1997	1997
Cloruri gassosi espressi come HCl	Manuale	UNI EN 1911	2010
Cloro e composti inorganici come HCl	Manuale	DM 25 agosto 2000 – All. 2	2000
Fluoro e composti inorganici come HF (solo gassosi)	Manuale	DM 25 agosto 2000 – All. 2	2000
	Manuale	ISO 15713	2006
Fluoruri gassosi e particellari	Manuale	UNI 10787	1999
Composti organici volatili (singoli composti)	Manuale	UNI CEN/TS 13649	2015
Composti organici volatili (come COT)	Strumentale	UNI EN 12619	2013
	Manuale	NIOSH 2016	2003
Formaldeide	Manuale	EPA 0011:1996+EPA 8315A:1996	1999
	Manuale	EPA Method 323	2003
	Manuale	UNI 11574	2015
Solfuro di idrogeno	Manuale	UNI 11574	2015
	Manuale	UNICHIM 634:1984 (campionamento) + DPR 322/1971 appendice 8 (UV-VIS)	
Monossido di carbonio	Strumentale	UNI EN 15058	2017
Ossidi di azoto	Strumentale	UNI EN 14792	2017
Ossidi di zolfo	Manuale	UNI EN 14791	2017
	Strumentale	UNI CEN/TS 17021	2017
Ossigeno	Strumentale	UNI EN 14789	2017
Umidità	Manuale	UNI EN 14790	2017
Portata e velocità	Manuale	UNI EN ISO 16911-1	2013

I metodi citati nella Tabella 1B debbono considerarsi sostituiti dalle norme di aggiornamento dei metodi stessi.

Per il campionamento e l'analisi di eventuali parametri non ricompresi nella Tabella 1B si applica quanto disposto dal sopra citato art. 271, comma 17, del D.Lgs. 152/2006, ossia le pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO o norme internazionali o norme nazionali previgenti.

Eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

ALLEGATO 2

Scarichi idrici

Autorizzazione **rilasciata con atto di assenso** della Dirigente del Servizio Sostenibilità e qualità del vivere urbano del Comune di Rovereto (TN) di data 22 dicembre 2021, prot. n. c_h612/0089051 (ns. prot. n. 927140 di data 22 dicembre 2021), **allo scarico in pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue industriali costituite da:**

- *“le acque reflue di dilavamento di prima pioggia dell’area adibita alle “operazioni di trasbordo” di imballaggi misti e dell’area adibita alle operazioni di erogazione carburante, previo trattamento in impianto di disoleazione;*
 - *le acque reflue di dilavamento di seconda pioggia dell’area adibita alle “operazioni di trasbordo” di imballaggi misti e dell’area adibita alle operazioni di erogazione carburante, senza alcun trattamento;*
 - *le acque reflue di processo originate dalle operazioni di risciacquo con sola acqua dei carrelli elevatori (senza l’ausilio di detersivi o altro), previo trattamento in impianto di disoleazione”;*
- ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti.

Prescrizioni

- a) Lo scarico deve essere effettuato in conformità alla documentazione tecnica depositata agli atti del Comune di Rovereto (TN) e di Novareti S.p.A.;
- b) la portata di acque reflue industriali scaricata in pubblica fognatura di tipo nero deve essere conforme a quanto riportato nella domanda di rilascio di AUT e successive integrazioni (con particolare riferimento alla nota di data 7 ottobre 2021 (ns. prot. n. 729518), con la quale la Ditta ha comunicato di recapitare in fognatura nera 158 m³/anno, con una portata massima giornaliera di 0,15 m³) e comunque essere inferiore a **1.000 m³/anno, 10 m³/giorno ed a 1 m³/h**;
- c) come riportato nel parere del Servizio Gestione degli impianti di data 24 novembre 2021 (ns. prot. n. 851655) la *“Ditta dovrà adottare gli accorgimenti tecnici necessari a garantire che la portata oraria immessa in fognatura sia inferiore ad 1,0 m³/h”*;
- d) lo scarico deve rispettare in ogni momento i seguenti limiti di accettabilità:
 - B.O.D.₅: non superiore a 250 mg/l;
 - C.O.D.: non superiore a 500 mg/l;
 - grassi e oli animali e vegetali: non superiori a 40 mg/l;
 - tensioattivi: non superiori a 4 mg/l;
 - colore non percettibile con diluizione 1:40;tutti gli altri parametri dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla tabella G allegata al T.U.L.P. ; la tabella è inoltre integrata con gli altri parametri considerati nella tabella D, i quali si applicano nei valori riportati nella stessa tabella ad esclusione dei parametri 48, 50, 51, 52 e 53;
- e) il punto di confluenza tra le acque reflue in uscita dall’impianto di disoleazione e quelle di seconda pioggia, dovrà essere realizzato a monte del pozzetto per il prelievo dei campioni;
- f) prima dello scarico in pubblica fognatura di tipo nero deve essere presente un punto di ispezione e prelievo accessibile al personale addetto al controllo;
- g) il punto assunto per i prelievi dovrà rimanere sempre accessibile al personale addetto al controllo che è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- h) dovrà essere eseguita periodicamente la manutenzione delle condotte e dell’impianto di disoleazione per il quale dovrà essere tenuto un registro sul quale dovranno essere annotate le operazioni di manutenzione, le date e gli interventi operati, le anomalie riscontrate, il prelievo ed il trasporto di rifiuti speciali da parte di ditte specializzate;

- i) i nuovi pozzetti delle acque nere dovranno essere privi di decantazione ed i fondelli dovranno essere realizzati con materiale idoneo; detti pozzetti d'ispezione dovranno avere dimensioni proporzionali alla profondità al fine di consentire un'agevole ispezione;
- j) tutti i container depositati all'esterno, sulla zona di conferimento, dovranno essere dotati di copertura;
- k) i lavori dovranno essere ultimati entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio dell'A.U.T.; dovrà essere comunicata all'Ente gestore Novareti S.p.a. - Ufficio Impianti Ecologici, l'ultimazione dei lavori per le verifiche di competenza;
- l) l'attivazione dello scarico potrà aver luogo solo dopo le verifiche ed il rilascio del nulla osta definitivo da parte dell'ente gestore.

ALLEGATO 3

Rifiuti

Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi (operazioni R13 e R3) indicati nella tabella seguente, finalizzate, tra l'altro, alla produzione di materie prime attraverso la cessazione della qualifica di rifiuto (End Of Waste) stabilita dall'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006, presso l'impianto sito in Rovereto (TN), loc. Laghiol, viale Caproni (p.f. 731/5 C.C. Lizzana), per un quantitativo massimo complessivo pari 30.100 tonnellate/anno, ai sensi dell'art. 84 del Testo unico in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

a) Messa in riserva (**operazione di recupero R13**) dei seguenti rifiuti non pericolosi:

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
Rifiuti di vetro 10.11.12 15.01.07 16.01.20 17.02.02 19.12.05 20.01.02	Provenienza: raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate; selezione da RSU e/o RAU; attività industriali, artigianali commerciali e di servizi; autodemolizioni autorizzate ai sensi della normativa vigente. Caratteristiche: vetro di scarto con l'esclusione dei vetri da tubi raggocatodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della normativa vigente; non radioattivo ai sensi della normativa vigente.	300	Messa in riserva (operazioni R13) in due container coperti mediante appositi sistemi di copertura anche mobili di capacità pari a 30 m ³ (circa 18 t) ciascuno, per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
Rifiuti costituiti da metalli ferrosi 10.02.10 12.01.01 12.01.02 15.01.04 16.01.17 17.04.05 19.01.02 19.01.18 19.12.02 20.01.40	Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione. Caratteristiche: rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato in conformità alle seguenti specifiche: – PCB, PCT < 25 ppb; – inerti, metalli non ferrosi, plastiche, ecc. < 5% in peso; – oli < 10% in peso; – non radioattivo ai sensi della normativa vigente.	3000	Messa in riserva (operazioni R13) in un container stagno coperto mediante appositi sistemi di copertura anche mobili di capacità pari a 40 m ³ (circa 30 t), per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.

<p>Rifiuti costituiti da metalli non ferrosi</p> <p>17.04.02</p>	<p>Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.</p> <p>Caratteristiche: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte v oti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato;</p> <ul style="list-style-type: none"> - PCB e PCT <25 ppb,; - inerti, plastiche, etc. <20% in peso, - oli <10% in peso; - no radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 	<p>3000</p>	<p>Messa in riserva (operazioni R13) in un'area di stoccaggio collocata all'interno del capannone (capacità circa 10 m³), per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p>
<p>Rifiuti plastici</p> <p>02.01.04</p> <p>15.01.02</p> <p>17.02.03</p> <p>19.12.04</p> <p>20.01.39</p>	<p>Provenienza: raccolte differenziate, selezione di rifiuti solidi urbani o/e assimilabili; attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione.</p> <p>Caratteristiche: materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma, con eventuale presenza di rifiuti di altra natura.</p>	<p>3000</p>	<p>Messa in riserva (operazioni R13) in un container stagno coperto mediante appositi sistemi di copertura anche mobili di capacità pari a 40 m³ (circa 16 t) ed un'area di stoccaggio collocata all'interno del capannone (capacità 20 m³), per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p>
<p>Rifiuti di legno</p> <p>03.01.01</p> <p>03.01.05</p> <p>03.01.99</p> <p>15.01.03</p> <p>17.02.01</p> <p>19.12.07</p> <p>20.01.38</p> <p>20.03.01</p>	<p>Provenienza: industria edile e raccolta differenziata, attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizio; attività di demolizioni.</p> <p>Caratteristiche: legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenza di polveri di natura inerte; cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato, sfridi di pannelli (compensati listellari, di fibra, di particelle ecc.) di legno trattato, nobilitato, compreso MDF, polverino di carteggiatura.</p>	<p>2000</p>	<p>Messa in riserva (operazioni R13) in un container stagno coperto mediante appositi sistemi di copertura anche mobili di capacità pari a 40 m³ (circa 12 t), per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p>

- b) messa in riserva (**operazione di recupero R13**) dei seguenti rifiuti non pericolosi, per la produzione di materia prima per l'industria cartaria mediante *selezione*, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento, in conformità alle seguenti specifiche (**operazione di recupero R3**):

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
Rifiuti costituiti da carta e cartone 03.03.08 15.01.01 15.01.05 19.12.01 20.01.01	Provenienza: attività produttive, raccolta differenziata di rifiuti urbani, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio. Caratteristiche: rifiuti rispondenti ai requisiti di qualità di cui all'Allegato 1 al D.M. 22 settembre 2020, n. 188.	20000	Messa in riserva (operazioni R13) in due cumuli da 300 m ³ e 200 m ³ cadauno (circa 200 t) collocati all'interno del capannone, per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 o ai trattamenti di seguito descritti. Attività di <i>selezione</i> , eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento, per la produzione di materia prima costituita da carta e cartone recuperati (operazione di recupero R3). Per la cessazione della qualifica di rifiuto la carta e cartone recuperati devono soddisfare i criteri definiti dall'Allegato 1 al D.M. 22 settembre 2020, n. 188. La materia prima prodotta deve essere utilizzata per gli scopi specifici previsti dall'Allegato 2 al D.M. 22 settembre 2020, n. 188.

- c) messa in riserva (**operazione di recupero R13**) dei seguenti rifiuti non pericolosi, finalizzata all'attività di trasbordo con l'obiettivo di ottimizzare il sistema di trasporto degli stessi:

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
Rifiuti costituiti imballaggi misti 15.01.06	Provenienza: attività produttive, raccolta differenziata di rifiuti urbani, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio. Caratteristiche: imballaggi in materiali misti.	1800	Messa in riserva (operazioni R13) in un'area di circa 80 m ² appositamente dedicata a tale operazione, finalizzata alle seguenti operazioni di trasbordo: <ul style="list-style-type: none"> – carico dei mezzi della raccolta sulla superficie pavimentata della piazzola; – caricamento del nastro trasportatore mediante pala gommata o ragno; – trasferimento nel press container; – trasporto dei press container con autotreno al centro di riciclaggio entro 48 ore; per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.

Le attività di recupero di rifiuti autorizzate con il presente provvedimento devono essere esercitate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia, in conformità a quanto contenuto nella domanda presentata dalla Ditta e nelle successive integrazioni, nonché nell'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate.

Prescrizioni gestionali del centro di recupero e dotazioni minime impiantistiche.

- a) L'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- b) l'organizzazione impiantistica, le attrezzature utilizzate, nonché la dislocazione delle aree dedicate al deposito dei rifiuti e delle superfici utilizzate per le operazioni di recupero devono essere gestite in conformità:
 - alla planimetria denominata “*Planimetria generale reti di scarico*” nella quale è presente anche la dislocazione delle aree dedicate alla gestione dei rifiuti, allegata alle integrazioni di data 1 ottobre 2021 (ns. prot. n. 716411 di data 4 ottobre 2021), ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 - alla relazione tecnica denominata “*Nuova domanda di autorizzazione al recupero di rifiuti (procedura ordinaria)*” allegata alle integrazioni di data 1 ottobre 2021 (ns. prot. n. 716411 di data 4 ottobre 2021);
- c) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per garantire l'intercettazione e il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e deve essere raccolto ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- d) le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso;
- e) l'area di ingresso allo stabilimento deve presentare una pendenza tale da convogliare i liquidi ivi insistenti in un sistema di sedimentazione e disoleazione denominato “*Diso*” prima di essere mandati a dispersione attraverso una trincea drenante;
- f) le operazioni di recupero dei rifiuti devono essere effettuate nelle seguenti aree:
 - i rifiuti di vetro devono essere stoccati (operazione di recupero R13) all'esterno del capannone in due container coperti mediante appositi sistemi di copertura anche mobili di capacità pari a 30 m³ (circa 18 t) ciascuno; tale area è individuata in planimetria come “*Container vetro – tipologia 2.1*”;
 - i rifiuti costituiti da metalli ferrosi devono essere stoccati (operazione di recupero R13) all'esterno del capannone in un container stagno coperto mediante appositi sistemi di copertura anche mobili di capacità pari a 40 m³ (circa 30 t); tale area è individuata in planimetria come “*Container ferro – tipologia 3.1*”;
 - i rifiuti costituiti da metalli ferrosi devono essere stoccati (operazione di recupero R13) in un'area di stoccaggio collocata all'interno del capannone (capacità circa 10 m³); tale area è individuata in planimetria come “*CER 17.04.02*”;
 - i rifiuti plastici devono essere stoccati (operazione di recupero R13) all'esterno del capannone in un container stagno coperto mediante appositi sistemi di copertura anche mobili di capacità pari a 40 m³ (circa 16 t) e in un'area di stoccaggio collocata all'interno del capannone (capacità 20 m³); tali aree sono individuate in planimetria come “*Container plastica – tipologia 6.1*” e “*Area stoccaggio rifiuti 6.1*”;
 - i rifiuti di legno devono essere stoccati (operazione di recupero R13) all'esterno del capannone in un container stagno coperto mediante appositi sistemi di copertura anche mobili di capacità pari a 40 m³ (circa 12 t); tale area è individuata in planimetria come “*Container legno – tipologia 9.1*”;
 - i rifiuti costituiti da carta e cartone saranno stoccati (operazione di recupero R13) in due cumuli da 300 m³ e 200 m³ cadauno (circa 200 t) collocati all'interno del capannone; tale area è individuata in planimetria come “*Area stoccaggio tipologia 1.1 e CER 19.12.01 e 03.03.08*”;
 - le materie prime prodotte dal recupero di detti rifiuti (operazione di recupero R3) devono essere stoccati nell'area denominata in planimetria “*Area stoccaggio materiale lavorato (M.P.S.)*” posta all'interno del capannone;
 - i rifiuti costituiti da imballaggi misti devono essere stoccati (operazione di recupero R13) in un'area di circa 80 m² indicata in planimetria come “*Area trasbordo 15.01.06*” in adiacenza della quale è ubicato il “*Nastro trasportatore*” attraverso il quale detti rifiuti sono avviati al “*press container*”;

- g) le acque reflue industriali costituite dalle acque di dilavamento delle aree denominate nella planimetria “Area trasbordo 15.01.06”, “Nastro trasportatore”, “Area transito mezzi e spazi di manovra”, “Lavaggio muletti e area rifornimento mezzi” ed “erogatore carburanti” devono essere confluite in pubblica fognatura nera secondo quanto disposto nell’atto di assenso al rilascio dell’AUT (subordinatamente a specifiche prescrizioni) di data 22 dicembre 2021, prot. n. c_h612/0089051 (ns. prot. n. 927140 di data 22 dicembre 2021), da parte della Dirigente del Servizio Sostenibilità e qualità del vivere urbano del Comune di Rovereto (TN);
- h) i container utilizzati per la messa in riserva dei rifiuti devono essere provvisti di idonea copertura, anche a mezzo di sistemi mobili, al fine di proteggere i rifiuti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento; tali container, fatte salve le operazioni di carico/scarico, devono sempre risultare coperti;
- i) i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero devono essere stoccati in container i quali, fatte salve le operazioni di carico/scarico, devono sempre risultare coperti anche a mezzo di teli mobili;
- j) durante l’esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dall’art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987; in particolare deve essere garantita l’intercettazione ed il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e si deve raccogliere ogni possibile sversamento su tutta l’area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- k) il sottofondo dell’intera area di manovra deve essere ben assestato e di natura solida e la zona adibita allo stoccaggio e lavorazione dei rifiuti deve essere pavimentata in cemento al quarzo e mantenuta in continua efficienza;
- l) le operazioni di recupero devono essere condotte nel rispetto delle seguenti precauzioni:
- protette dagli agenti meteorici ed eolici da adeguati sistemi di difesa;
 - presidiate da opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;
- m) la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13) deve essere limitata ad un periodo inferiore a tre anni a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);
- n) la presenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio deve essere adeguatamente contrassegnata ed evidenziata con idonea segnaletica da apporre sui singoli contenitori o imballaggi, indicante il codice CER del rifiuto e l’operazione di recupero effettuata; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione;
- o) le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate per tipi omogenei;
- p) nel caso in cui la stessa zona venga utilizzata per il deposito di più tipologie di rifiuti, devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che le stesse vengano a mischiarsi, ad esempio a mezzo di barriere mobili tipo New Jersey;
- q) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo; l’area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;
- r) le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere separate da quelle destinate al deposito dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero nell’impianto, anche a mezzo di sistemi mobili;
- s) i recipienti destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- t) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti depositati;
- u) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l’accessibilità e l’ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;

- v) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- w) durante le lavorazioni devono essere contenute le emissioni rumorose;
- x) la recinzione dell'impianto, la pavimentazione dei depositi e dell'area di selezione, nonché il sistema di captazione e raccolta delle acque, devono essere mantenuti in continua efficienza;
- y) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- z) la Ditta deve accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni di trattamento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;
- aa) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Settore Autorizzazioni e controlli.

Prescrizioni generali nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi.

- a) I rifiuti devono essere recuperati per tipologie e codici CER omogenei, così come stabilito nella tabella sopra riportata;
- a) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- b) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- c) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- d) ai fini dell'eventuale caratterizzazione chimico-fisica, i rifiuti in entrata all'impianto in oggetto devono essere campionati ed analizzati da parte del **produttore** secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998;
- e) le operazioni di *selezione* devono essere effettuate e gestite nel rispetto delle disposizioni riportate in premessa alla presente determinazione e devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;
- f) gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di recupero autorizzate con il presente provvedimento, nonché quelli prodotti dalle attività di *selezione*, secondo quanto previsto dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; tali rifiuti devono essere:
 - gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "*deposito temporaneo prima della raccolta*" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
 - stoccati secondo le prescrizioni stabilite dal D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
 - avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

- g) al termine delle operazioni di *selezione* e recupero deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra;
- h) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni di recupero autorizzate, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.

Prescrizioni nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da carta e cartone.

- a) Al fine di poter effettuare le operazioni di recupero R3 volte alla produzione di materia prima costituita da carta e cartone recuperati la **Ditta deve applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al D.M. 188/2020;**
- b) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- c) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- d) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- e) la verifica sui rifiuti in ingresso di carta e cartone deve essere effettuata secondo quanto disposto in Allegato 1, lettera b) al D.M. 188/2020;
- f) la carta e cartone recuperati devono risultare conformi ai requisiti disposti in Allegato 1, lettera a) al D.M. 188/2020, ossia:

Parametri	Unità di misura	Valori limite
Materiali proibiti escluso i rifiuti organici e alimenti		Norma UNI EN 643
Rifiuti organici compresi alimenti	% in peso	< 0,1
Componenti non cartacei	% in peso	Norma UNI EN 643

- g) l'accertamento di conformità ai requisiti di cui nella tabella soprastante deve avvenire con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso;
- h) l'accertamento di cui sopra deve essere effettuato da un organismo certificato secondo la norma UNI EN 9001 e il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802;
- i) la materia prima prodotta deve essere utilizzata per gli scopi specifici previsti dall'Allegato 2 al D.M. 22 settembre 2020, n. 188 (manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima);
- j) il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. 22 settembre 2020, n. 188 ("*Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto*") è attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto, utilizzando il modulo di cui all'allegato 3 del sopracitato D.M., e inviata, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'autorità competente (Settore Autorizzazioni e controlli dell'APPA);

- k) la dichiarazione sopramenzionata deve essere conservata dalla Ditta presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo qualora la richiedano;
- l) ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 del D.M. 188/2020, il produttore conserva per un anno presso l'impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di carta e cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto all'allegato 1, lettera b), del suddetto D.M. e in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche di carta e cartone recuperati prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi;
- m) il periodo di conservazione del campione di cui sopra, è ridotto a 6 mesi per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. Ai fini della riduzione deve essere predisposta dal produttore la documentazione di cui all'art. 6, comma 3, del D.M. 22 settembre 2020, n. 188;
- n) le attività di recupero di materia individuate nel presente paragrafo devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; i prodotti ottenuti non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalle materie prime vergini.

ALLEGATO 4

Inquinamento acustico

Valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda di AUT in merito alla quale la Dirigente del Servizio Sostenibilità e qualità del vivere urbano del Comune di Rovereto (TN), con nota di data 22 dicembre 2021, prot. n. c_h612/0012524 (ns. prot. n. 135372 di data 23 dicembre 2021) ha espresso il proprio assenso in merito alle emissioni sonore in essa prospettate, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico.

Prescrizioni

- a) **Entro tre mesi dalla data del presente provvedimento** devono essere eseguiti specifici rilievi strumentali, al fine di verificare il rispetto delle emissioni sonore. **Entro 30 giorni dall'esecuzione di detti rilievi**, i risultati devono essere trasmessi al Servizio Sostenibilità e qualità del vivere urbano del Comune di Rovereto (TN).

ALLEGATO 5

Raccomandazioni

Scarichi idrici

Ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6868 del 8 ottobre 1999 i titolari degli scarichi provenienti da insediamenti industriali e aventi recapito nelle pubbliche fognature sono tenuti a presentare all'Ente gestore **entro il 31 marzo di ogni anno** la denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate nell'anno solare precedente, secondo le modalità e prescrizioni della deliberazione della Giunta provinciale n. 3420 del 24 marzo 1995 al punto C; in tale denuncia al quantitativo scaricato in fognatura si deve sommare il volume annuo di acque di pioggia su di una superficie di 150 m². Qualora il ritardo del pagamento del canone, relativo alla denuncia presentata, si protragga oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione. La decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che prevede al rilascio dell'autorizzazione fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

Come riportato relazione tecnica denominata *“Nuova domanda di autorizzazione al recupero di rifiuti (procedura ordinaria)”* allegata alle integrazioni di data 1 ottobre 2021, il lavaggio dei “Muletti” è effettuato nell'area individuata in planimetria *“Lavaggio muletti e area rifornimento mezzi”* mediante l'utilizzo di sola acqua (senza l'utilizzo di tensioattivi) per eliminare le polveri di carta che ricoprono i mezzi in seguito all'utilizzo degli stessi nelle operazioni di recupero R3 (carta) all'interno dello stabilimento; tale operazione viene effettuata una volta a settimana per scongiurare il verificarsi di fenomeni di incendio e garantire lo svolgimento in sicurezza della gestione dei rifiuti.

Rifiuti

L'impianto deve essere condotto e realizzato secondo quanto riportato:

- nella determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 189 di data 7 aprile 2016, con cui è stata stabilita l'esclusione del progetto “Realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi riutilizzabili” sito nel Comune di Rovereto (TN), comprensivo della fase di gestione del terreno scavato con un impianto mobile nella fase di apprestamento del sito, dal procedimento di valutazione dell'impatto ambientale;
- nella nota di data 16 febbraio 2021 (ns. prot. n. 111487) della Dirigente del Settore Qualità ambientale di questa Agenzia.

Si raccomanda l'osservanza delle disposizioni normative relative:

- 1) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- 2) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- 3) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- 4) alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario.

Emissioni in atmosfera


In corrispondenza dei condotti convoglianti le emissioni in atmosfera (ad esclusione di eventuali emissioni derivanti dagli impianti di sicurezza ed emergenza) devono essere realizzate tutte le opere che consentano l'esecuzione di campionamenti dell'effluente gassoso; in particolare, come disposto dall'articolo 38, commi 4 e 5, del T.U.L.P., la Ditta **deve realizzare almeno un foro di prelievo, secondo le indicazioni dello schema allegato denominato "TRONCHETTO FILETTATO"**, in posizione idonea e resa accessibile al personale addetto ai controlli, secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti.

I condotti convoglianti le emissioni in atmosfera (ad esclusione di eventuali emissioni derivanti dagli impianti di sicurezza ed emergenza) devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.

La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero del nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l'autorizzazione edilizia.


TRONCHETTO FILETTATO

da predisporre sul condotto di scarico
per il prelievo degli effluenti gassosi




Il punto di prelievo deve essere
posizionato in un tratto di
condotto rettilineo a sezione
costante, possibilmente verticale,
ad almeno 5 diametri idraulici a
valle ed almeno 2 diametri
idraulici a monte di qualsiasi
discontinuità.

In casi eccezionali tali distanze
possono essere ridotte rispettiva-
mente a 4 e 1,5 diametri.




filetto metrico
passo 1,5

SEZIONE A-A



EMISSIONI IN ATMOSFERA

SIGLA	DESCRIZIONE	Sogg. Autoriz. D.Lgs. 152/06 e s. m.	CARATTERISTICHE
E 1	ASPIRAZIONE TRITURAZIONE E PRESSATURA	SOGGETTO	7.000,00 Nmc/h



ESTRATTO MAPPA
C.C. Lizzana ; Scala 1:2.000

pratica DOMANDA AUTORIZZAZIONE UNICA TERRITORIALE Ai sensi della L.P. n.19 del 17 settembre 2013 e s.m. e i.		codice 287_18_AUT_E01_180830
elaborato Planimetria generale Punti di Emissione Edificio Industriale - Loc. Laghiol - 38068 Rovereto (TN)		n. tavola 2
committente Moser Marino e Figli S.r.l. - Via Galilei - 38015 Lavis (TN)	data 30/08/2018	rapporto 1: 200
progettista Dott. Ing. Bettini Alessandro Ingegnere chimico Rovereto - Via Bellavista I°, 30 - tel. 0464/438124 fax. 0464/029822 E-mail: bettini.alessandro@tin.it c.f.: BTT LNS 49C11 H612R - P.IVA 00871940227		tecnico